

# Circolari Speciali

## LEGGE DI BILANCIO 2018

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2017, n. 302, S.O. n. 62, la [L. 27.12.2017, n. 205](#), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in vigore dal 1.01.2018, salvo specifiche deroghe per alcune norme.

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Accanto al titolo di ciascuna notizia è presente un link che permette (con un click) di visualizzare il testo ufficiale del singolo provvedimento normativo oggetto di commento.

### Indice

#### Imposte dirette e Irap

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica	Pag. 5
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia	Pag. 6
Detrazioni fiscali per l'acquisto di immobili ed elettrodomestici	Pag. 6
Detrazioni Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde)	Pag. 6
Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato	Pag. 6
Detrazione canone alloggi universitari	Pag. 6
Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico	Pag. 6
Proroga maxi ammortamento	Pag. 7
Proroga iper ammortamento	Pag. 7
Proventi da prestiti non professionali (peer to peer lending)	Pag. 7
Riallineamento valori contabili per operazioni su partecipate estere controllate	Pag. 7
Ires e interessi passivi deducibili per società di intermediazione mobiliare	Pag. 8
Deducibilità ai fini irap costi per lavoratori stagionali	Pag. 8
Incremento soglie reddituali bonus 80 euro	Pag. 8
Limite di reddito complessivo figli a carico	Pag. 8
Tassazione e contribuzione su assegni di sede per servizi all'estero	Pag. 8
Co.co.co. nelle società ed associazioni sportive-dilettantistiche	Pag. 8
Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti	Pag. 8
Esenzione Irpef proventi da apicoltura	Pag. 9
Detraibilità spese per studenti con disturbo di apprendimento	Pag. 9
Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali	Pag. 9
Scadenze fiscali per spesometro e dichiarazione dei redditi	Pag. 9
Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta	Pag. 9
Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 730	Pag. 9
Rol per deducibilità degli interessi passivi soggetti Ires	Pag. 9
Rivalutazione terreni e partecipazioni	Pag. 9
Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate	Pag. 10
Tassazione dei dividendi	Pag. 10
Dividendi da società black list	Pag. 10
Stabile organizzazione	Pag. 11
Differimento IRI	Pag. 11

## **IVA**

Sterilizzazione aumenti aliquote Iva per il 2018	Pag. 12
Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10%	Pag. 12
Donazione e distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale	Pag. 12
Spettacoli teatrali assoggettati ad aliquota Iva del 10%	Pag. 12
Percentuale di compensazione applicabili agli animali vivi	Pag. 13
Fattura elettronica	Pag. 13
Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia	Pag. 13
Obblighi di conservazione elettronica	Pag. 13
Memorizzazione elettronica trasmissione telematica dati cessioni di benzina/gasolio	Pag. 13
Semplificazione amministrative e contabili	Pag. 14
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per grande distribuzione	Pag. 14
Fattura elettronica per cessione di benzina e subappalti pubblici	Pag. 14
Abrogazione scheda carburanti	Pag. 14
Errata applicazione aliquota Iva	Pag. 14
Gruppo Iva	Pag. 15
Fatture elettroniche per il tax free shopping	Pag. 15

## **Accertamento e riscossione**

Attività propedeutiche all'accertamento e riscossione delle entrate locali	Pag. 16
Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti	Pag. 16
Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale	Pag. 16
Contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali	Pag. 16
Procedure amichevoli internazionali	Pag. 16
Pagamenti nelle pubbliche amministrazioni	Pag. 17
Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio	Pag. 17

## **Altre imposte e tasse**

Proroga del blocco degli aumenti aliquote tributi locali 2018	Pag. 18
Modalità di commisurazione TARI	Pag. 18
Atti soggetti ad imposta di registro	Pag. 18
Trattamento tributario per edificabilità dei suoli	Pag. 18
Accisa sulla birra	Pag. 18
Diritto annuale CCIAA	Pag. 18
Imposta di bollo per copie conformi	Pag. 18
Web tax	Pag. 19
Scommesse sulle corse dei cavalli	Pag. 19
Importo canone RAI 2018	Pag. 19

## **Diritto del lavoro**

Esonero contributivo per assunzione di giovani	Pag. 20
Contributo all'assunzione nelle cooperative	Pag. 20
Esonero contributivo imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti	Pag. 21
Indennità giornaliera per dipendenti da imprese della pesca marittima	Pag. 21
Proroga del percorso di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale	Pag. 21
Agevolazioni per accordo di ricollocazione	Pag. 22
Ticket per licenziamenti collettivi	Pag. 22
CIGS e mobilità in deroga per licenziamenti da imprese in aree di crisi complessa	Pag. 22
Proroghe di cassa integrazione guadagni in deroga	Pag. 23
Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita ai fini pensionistici	Pag. 23
Accesso a pensioni di vecchiaia e anticipata	Pag. 23
Pensionamento anticipato lavoratori dei poligrafici	Pag. 23
Previdenza complementare P.A.	Pag. 24
Fondo di integrazione salariale	Pag. 24
Prestazioni per incentivi all'esodo	Pag. 24

Azioni e ricevute dai dipendenti in sostituzione di premi di risultato	Pag. 24
APE - Anticipo pensionistico a garanzia pensionistica	Pag. 24
RITA - Rendita integrativa temporanea anticipata	Pag. 25
Trattamento pensionistico anticipato per lavoratori notturni	Pag. 25
Destinazione del Tfr dei dipendenti alla previdenza complementare	Pag. 25
Sospensione di Fondinps	Pag. 26
Fondi integrativi nazionali del servizio sanitario nazionale	Pag. 26
Copertura degli oneri assicurativi Inail per alcuni soggetti	Pag. 26
Termini di pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali	Pag. 26
Erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma	Pag. 26
Superstiti di deceduti per esposizione all'amianto nei porti	Pag. 26
Reddito di inclusione (REI)	Pag. 27
Trasferimento di risorse all'Inps per le dichiarazioni sostitutive uniche	Pag. 27
Congedo per le donne vittime di violenza di genere	Pag. 27
Divieto di licenziamento a seguito di denuncia di molestie	Pag. 27
Benefici vittime dell'attentato terroristico di Dacca	Pag. 27
Incentivi per assunzioni da cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere	Pag. 27
Lavori socialmente utili	Pag. 28
Benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto	Pag. 28
Benefici pensionistici lavoratori nel settore delle fibre ceramiche refrattarie	Pag. 28
Ricorso al lavoro occasionale per assistenti di stadio	Pag. 28
Contributo di solidarietà per sportivi professionisti	Pag. 28
Contratti di collaborazione nella scuola	Pag. 28
Maternità ricercatrici universitarie a tempo determinato	Pag. 28
Sgravio contributivo per imprese armatrici e gente di mare	Pag. 28
Comunicazione dello stato di disoccupazione e del REI	Pag. 29
Agevolazioni per assunzioni nel Mezzogiorno	Pag. 29
Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori	Pag. 29
Libro unico del lavoro in modalità telematica	Pag. 29

## Agevolazioni

Credito d'imposta per riqualificazione stabilimenti termali	Pag. 30
Finanziamento acquisto nuovi macchinari per Pmi (Sabatini-ter)	Pag. 30
Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0	Pag. 30
Credito d'imposta per le imprese culturali e creative	Pag. 31
Zona logistica semplificata (ZLS)	Pag. 31
Credito d'imposta per l'ammissione alla quotazione in Borsa	Pag. 31
Credito d'imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata	Pag. 32
Agevolazioni per contratto di affiancamento in agricoltura	Pag. 32
Contrasto alla povertà: assunzioni assistenti sociali	Pag. 32
Contributo alle fondazioni	Pag. 33
Bonus bebè	Pag. 33
Assistenza ai familiari	Pag. 33
Credito d'imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio	Pag. 33
Credito d'imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi	Pag. 34
Incentivi per le fonti rinnovabili	Pag. 34
Credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo	Pag. 34
Misure a favore dei soggetti colpiti dal sisma nel nord Italia	Pag. 34
Registro nazionale aiuti di Stato	Pag. 34
Agevolazioni per eventi sismici nel centro Italia	Pag. 34
Sospensione dei versamenti tributari per soggetti colpiti dall'alluvione di Livorno	Pag. 34
Contributo per eventi alluvionali in Piemonte	Pag. 35
Credito d'imposta esercenti impianti di distribuzione di carburante	Pag. 35

## Varie

Maxibollette	Pag. 36
Atti societari stipulati con atto pubblico informatico	Pag. 36
Soggetti che svolgono attività nel settore finanziario	Pag. 36
Investimenti a lungo termine degli enti di previdenza e dei fondi pensione	Pag. 36
Piano di risparmio a lungo termine (PIR)	Pag. 36
Norme di coordinamento in materia di Terzo settore	Pag. 36
Prestito sociale cooperative	Pag. 36
Somme versate dai soci di cooperative	Pag. 37
Raccolta del prestito sociale nelle cooperative	Pag. 37
Soggetti sottoposti alla verifica antimafia	Pag. 37
Disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche	Pag. 37
Società sportive dilettantistiche	Pag. 37
Contributo Enpaf farmacie private	Pag. 37
Società operanti nel settore odontoiatrico	Pag. 38
Società tra avvocati	Pag. 38
Natura privilegiata dei crediti per contributi integrativi Casse dei professionisti	Pag. 38
Equo compenso	Pag. 38
Disciplina dell'attività di enoturismo	Pag. 38
Equiparazione ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali	Pag. 38
Nuove professioni di educatori	Pag. 38
Vigilanza società cooperative	Pag. 39
Protezione dei dati personali	Pag. 39
Registro dei distributori ed esercenti di gioco	Pag. 39
Certificato di agibilità imprese teatrali e cinematografiche	Pag. 40
Pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari	Pag. 40
Strumenti di debito chirografario di secondo livello	Pag. 40
Proroga Sistri	Pag. 40
Informazioni antimafia per terreni agricoli	Pag. 40
Concessioni di commercio su aree pubbliche	Pag. 40

Entrata in vigore	Pag. 41
-------------------	---------

## IMPOSTE DIRETTE E IRAP

## Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

[Art. 1, c. 3, lett. a\)](#)

- La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata nella misura pari al **65%** di un anno, fino al **31.12.2018**.
- La detrazione è ridotta al **50%** per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.
- Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del **65%** per gli interventi di sostituzione di impianti di **climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione** di efficienza **almeno pari alla classe A** e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.
- La detrazione si applica, nella misura del **65%**, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
- La detrazione nella misura del **50%** si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **generatori di calore** alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- La possibilità di **cedere il credito** corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è **estesa a tutti gli interventi di riqualificazione** energetica, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.
- Per le spese relative agli interventi su **parti comuni di edifici condominiali** rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021; tuttavia, è previsto che per gli interventi sugli edifici condominiali **ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3**, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura **dell'80%**, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura **dell'85%** ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo e si applica su un **ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio**.
- Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli **istituti autonomi per le case popolari (IACP)** non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75% (come attualmente previsto), ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* (e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013), per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- I **controlli dell'ENEA** non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma possono essere effettuati per tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. Il regolamento ministeriale che disciplina le relative procedure e modalità deve essere emanato entro 90 giorni dal 1.01.2018.
- Con uno o più decreti interministeriali, da adottare entro 60 giorni, devono essere definiti i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni per riqualificazione energetica, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali sia sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. In attesa dell'emanazione dei previsti decreti, si continuano ad applicare il D.M. 19.02.2007 e il D.M. 11.03.2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni in esame.
- Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica.

**Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia**[Art. 1, c. 3, lett. b\)](#)

- È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018**, della misura della detrazione al **50%**, fino a una spesa massima di **96.000 euro**, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'art. 16-bis, c. 1 Tuir.
- Le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare **interventi antisismici fino al 31.12.2021** possono essere utilizzate anche da:
  - gli IACP, comunque denominati;
  - gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  - le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

**Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici**[Art. 1, c. 3, lett. b\), n. 3\)](#)

- È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018** della detrazione al **50%** per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).
- Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia **iniziati a decorrere dal 1.01.2017**.
- Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono **trasmesse per via telematica all'ENEA**, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

**Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde)**[Art. 1, cc. 12-15](#)

- Per l'anno 2018, ai fini Irpef, dall'imposta lorda si detrae un importo **pari al 36%** delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
  - a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  - b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali** fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Tra le spese sono comprese quelle di **progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi.
- La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni ed è ripartita in **10 quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

**Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato**[Art. 1, c. 16](#)

- Rimane fissa al **10%**, per il quadriennio 2014-2019, l'aliquota della cedolare secca per gli **affitti a canone concordato** (artt. 2, c. 3 e 8 L. 431/1998) relativi a immobili siti nei Comuni di cui all'art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe, in caso di opzione per la cedolare secca.
- L'aliquota è applicabile anche ai contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati in Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali, nonché nel caso il contratto sia stipulato per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.

**Detrazione canone alloggi universitari**[Art. 1, cc. 23, 24](#)

- Ai fini della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti "fuori sede", **per il 2017 e il 2018**, il requisito della distanza si intende rispettato **anche all'interno della stessa Provincia** ed è **ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate**.
- **A regime** l'agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un Comune **distante almeno 100 chilometri** e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.

**Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico**[Art. 1, c. 28](#)

- Dall'Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto degli **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** per un importo **non superiore a 250 euro**.
- Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

**Proroga maxi ammortamento**[Art. 1, cc. 29, 34](#)

- Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese **effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018**, ovvero entro il **30.06.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché **quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico**.
- Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 93 e 97 L. 208/2015 che prevedono le categorie di investimenti esclusi (investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015) e la conferma dell'irrelevanza dell'incremento del costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

**Proroga iper ammortamento**[Art. 1, cc. 30-33, 35, 36](#)

- La maggiorazione del **150%** (iper ammortamento) riconosciuta ai sensi dell'art. 1, c. 9 L. 232/2016 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016), si applica anche agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il **31.12.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.
- Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in **beni immateriali strumentali** (compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la maggiorazione del 40% anche agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il **31.12.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura **almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. È modificato l'elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l'iper-ammortamento per gli investimenti, **inclusando alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali**. Si tratta di:
  - sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'e-commerce;
  - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *onfield* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).
- Ai fini della fruizione dei benefici citati l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 1, c. 11 L. 232/2016 (ossia dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene).
- Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo a titolo oneroso del bene** oggetto dell'agevolazione non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
  - a) **sostituisca il bene originario** con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A L. 232/2016;
  - b) **attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.
- Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

**Proventi da prestiti non professionali (peer to peer lending)**[Art. 1, cc. 43, 44](#)

- Sono considerati **redditi di capitale** ai fini delle imposte sui redditi i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite dalle società finanziarie o dagli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia.
- Sui proventi derivanti da tali attività è disposta l'applicazione di una **ritenuta a titolo d'imposta, in misura pari al 26%**. La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme.

**Riallineamento valori contabili per operazioni su partecipate estere controllate**[Art. 1, cc. 81-83](#)

- È esteso l'ambito applicativo delle norme che consentono l'affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito a operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione, riferibili ad **avviamento, marchi e altre attività** (in sostanza, beni immateriali) anche **alle operazioni su partecipate estere**, ovvero alle **operazioni riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti**, anche prive di stabile organizzazione in Italia.
- La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d'imposta 2017 ovvero, più precisamente dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1.01.2018, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
- Si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione della disposizione. Scopo della norma è evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 151 L. 147/2013.

**Ires e interessi passivi deducibili per società di intermediazione mobiliare**[Art. 1, cc. 84-86](#)

- Sono escluse dall'ambito applicativo dell'aliquota Ires maggiorata di 3,5 punti percentuale anche le società di intermediazione mobiliare.
- Anche per tali società gli interessi passivi sono deducibili ai fini Ires e Irap **nel limite del 96% del loro importo**.
- Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo **d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016**.

**Deducibilità ai fini Irap costi per lavoratori stagionali**[Art. 1, c. 116](#)

- Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D.Lgs. 446/1997 ai fini Irap (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, etc.), è consentita la **piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta**, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (in deroga all'art. 11, c. 4-octies D.Lgs. 446/1997).

**Incremento soglie reddituali bonus 80 euro**[Art. 1, c. 132](#)

- La soglia del reddito complessivo per l'accesso al bonus 80 euro è aumentata **da 24.000 euro a 24.600 euro annui**, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.
- Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo **pari o superiore a 26.600 euro** (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

**Limite di reddito complessivo figli a carico**[Art. 1, cc. 252, 253](#)

- È elevato **da 2.840,51 a 4.000 euro** il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età **non superiore a 24 anni**, a partire **dal 1.01.2019**.
- Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

**Tassazione e contribuzione su assegni di sede per servizi all'estero**[Art. 1, c. 271](#)

- La disposizione di cui all'art. 51, c. 8 Tuir, che prevede la tassazione nella misura del 50% del loro importo per gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero, è applicabile anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti.
- A decorrere dal 1.04.2018, fermo restando quanto disposto agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti sono determinati sulla base dell'intera retribuzione.

**Co.Co.Co. nelle società ed associazioni sportive-dilettantistiche**[Art. 1, cc. 358-360](#)

- Costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative.
- I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono **redditi diversi** (art. 67, c. 1, lett. m) Tuir).
- I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche **lucrative** riconosciute dal CONI costituiscono **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (art. 50 Tuir).
- Dal 1.01.2018 i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps.
- Per i primi 5 anni dal 1.01.2018 la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del **50% del compenso** spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
- Nei confronti di tali collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

**Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti**[Art. 1, c. 367](#)

- Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui **all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir** non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **10.000 euro**.
- L'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir individua: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
- Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.



**Esenzione Irpef proventi da apicoltura**[Art. 1, c. 511](#)

- Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con **meno di 20 alveari** e ricadenti nei Comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef.

**Detraibilità spese per studenti con disturbo di apprendimento**[Art. 1, cc. 665-667](#)

- Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19% del loro importo, le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per **l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici**, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.
- Le disposizioni si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta **in corso al 31.12.2018**.

**Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali**[Art. 1, cc. 768-770](#)

- Sono **detraibili dall'imposta lorda Irpef, nella misura del 19%**, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
- Sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia le assicurazioni contro i danni gli eventi calamitosi derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
- Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a **decorrere dal 1.01.2018**.

**Scadenze fiscali per spesometro e dichiarazioni dei redditi**[Art. 1, c. 932](#)

- Al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. **spesometro**) relative al 2° trimestre deve essere effettuata entro il **30.09** (in luogo del vigente 16.09).
- Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di **imposte e di IRAP** è prorogato dal 30.09 al **31.10**.

**Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta**[Art. 1, c. 933](#)

- Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche (mod. 770) è prorogato dal 31.07 al **31.10**.
- La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (31.10).

**Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 730**[Art. 1, c. 934](#)

- Il termine per la presentazione della dichiarazione mod. 730 (precompilato e ordinario) a un **CAF-dipendenti** è prorogato dal 7.07 al **23.07**. rimane fissato al 7.07 il termine di presentazione al sostituto d'imposta.
- I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, **fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative**, concludono le proprie attività (comunicare all'Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro:
  - il **29.06** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06;
  - il **7.07** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.06;
  - il **23.07** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23.07.

**Rol per la deducibilità degli interessi passivi soggetti Ires**[Art. 1, cc. 994, 995](#)

- Ai fini del calcolo del Rol per la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires **non si tiene più conto dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti** che risultino **controllate** ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) c.c.
- La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello **in corso al 31.12.2016**.

**Rivalutazione terreni e partecipazioni**[Art. 1, cc. 997, 998](#)

- Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1.01.2018**.
- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data **del 30.06.2018**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
- La **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2018**.
- Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono tutte **pari all'8%**.

**Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate**[Art. 1, cc. 999-1.002-1.005](#)

- Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **partecipazioni qualificate** non sono più sommate algebricamente per il 40% del loro ammontare alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, in quanto è abrogata la disposizione contenuta nell'art. 68, c. 3 Tuir, ma sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro intero ammontare. Pertanto, diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.
- Tali plusvalenze sono assoggettate a **imposta sostitutiva del 26%**.
- Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva non devono più essere distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva.
- Analogamente sono modificate le disposizioni di cui al D.Lgs. 461/1997 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato e gestito.
- L'eventuale imposta sostitutiva pagata non è più a titolo di acconto ma a titolo d'imposta; pertanto, non può più essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
- Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.

**Tassazione dei dividendi**[Art. 1, cc. 1.003-1.006](#)

- Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una **ritenuta del 26%** a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a **partecipazioni qualificate** e non qualificate nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.
- La ritenuta è applicata anche alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificato o non qualificato.
- Gli utili distribuiti dai soggetti Ires non concorrono alla formazione del reddito in misura limitata, ma per il loro intero ammontare.
- Nel caso di contratti di **associazione in partecipazione**, se l'associante è in contabilità semplificata, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14%, qualora l'apporto sia superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 Tuir e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'art. 110 Tuir al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, tale disposizione si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 44, c. 2, lett. a), ultimo periodo Tuir; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
- Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.
- Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31.12.2017**, **deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022**, **continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti** (D.M. Economia 26.05.2017).

**Dividendi da società black list**[Art. 1, cc. 1.007-1.009](#)

- Ai fini degli articoli 47, c. 4 e 89, c. 3 Tuir in tema di tassazione dei dividendi, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2014** e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel D.M. Economia 21.11.2001.
- Tali disposizioni si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31.12.2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'art. 167, c. 4 Tuir (il quale stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia).
- In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.
- Gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
- Gli utili provenienti dai soggetti Ires residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 167, c. 4 Tuir) e le remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente **per il 50% del loro ammontare**, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello, **l'effettivo svolgimento**, da parte del soggetto non residente, **di un'attività industriale o commerciale**, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, **un credito d'imposta** (art. 165 Tuir) in ragione delle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

**Stabile organizzazione**[Art. 1, c. 1.010](#)

- Ai fini dell'art. 162 Tuir l'espressione "stabile organizzazione" comprende, in particolare, anche il caso di una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.
- La dizione "stabile organizzazione" non comprende:
  - a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
  - b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  - c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  - d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
  - e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
  - f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e).
- Le disposizioni si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.
- Le disposizioni non si applicano a una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata, ovvero l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.
- Se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione. Tali disposizioni non si applicano quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, in relazione a ciascuna di tali imprese.
- Un soggetto è strettamente correlato a un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50% della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50% della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.

**Differimento IRI**[Art. 1, c. 1.063](#)

- Le disposizioni relative all'imposta sul reddito d'impresa (Iri) di cui all'art. 1, cc. 547 e 548 L. 232/2016 si applicano a decorrere dal **1.01.2018**.

IVA

**Sterilizzazione aumenti aliquote Iva per il 2018**[Art. 1, c. 2](#)

- Le aliquote Iva aumenteranno nelle seguenti misure:
  - l'aliquota Iva del 10% è incrementata **all'11,50% dal 1.01.2019** e al **13% dal 1.01.2020**;
  - l'aliquota Iva del 22% è incrementata al 24,20% dal 1.01.2019, al 24,90% dal 1.01.2020 e al 25% dal 1.01.2021;
  - a decorrere dal 1.01.2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 1.01.2021.

**Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10%**[Art. 1, c. 19](#)

- L'individuazione dei beni che costituiscono una **parte significativa** del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria cui è applicabile l'aliquota Iva 10%) e delle parti staccate si effettua in base **all'autonomia funzionale delle parti** rispetto al manufatto principale.
- Come valore di tali beni deve essere assunto quello **risultante dall'accordo contrattuale** stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto **solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi** e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, **non può essere inferiore al prezzo di acquisto** dei beni stessi.
- La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, **anche i beni di valore significativo**, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017. Non si fa luogo al rimborso dell'Iva applicata sulle operazioni effettuate.

**Donazione e distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale**[Art. 1, c. 208](#)

- Ai fini delle disposizioni contenute nella L. 166/2016, concernente la **donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale** e per la limitazione degli sprechi, sono fornite le definizioni di: "medicinali destinati alla donazione" (fra i quali sono compresi anche i medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri, ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale), "soggetti donatori del farmaco", "articoli di medicazione" e "altri prodotti", da individuarsi con decreto del Ministero dell'Economia (prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per motivi simili).
- Sono modificate le disposizioni fiscali in materia di cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali e altri prodotti ai fini di solidarietà sociale per le quali non opera la presunzione di cessione nonché le procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti.
- In particolare, tali beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a condizione che:
  - per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto, ovvero un documento equipollente;
  - il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
  - l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'Iva, delle imposte sui redditi e dell'Irap, nell'esercizio di un'attività commerciale.

**Spettacoli teatrali assoggettati ad aliquota Iva del 10%**[Art. 1, c. 340](#)

- È ridefinito il servizio di contratti di scrittura connessi con «spettacoli teatrali», indicato nella tabella A, parte III allegata al Dpr 633/1972, che definisce i beni e servizi **assoggettati ad aliquota Iva del 10%**, sostituendolo dal seguente: **contratti di scrittura connessi con «spettacoli di cui al n. 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari».**
- Al citato n. 123) sono indicati gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.

**Percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi**[Art. 1, c. 506](#)

- Con decreto, da adottare entro il 31.01 di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina **sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%.**

**Fattura elettronica**[Art. 1, c. 909, lett. a\) e e\)](#)

- Dal 1.01.2019 al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse **esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.**
- Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
- Con decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
- **Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio"** (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il **regime forfettario** (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).
- In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.
- Il cessionario e il committente, per non incorrere in detta sanzione, devono adempiere agli obblighi documentali previsti mediante il Sistema di Interscambio.
- È abrogato l'art. 5 D.Lgs. 127/2015, il quale dispone la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni Iva nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni.

**Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia**[Art. 1, cc. 909, lett. a\), n. 4, 915](#)

- I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.
- Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
- La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

**Obblighi di conservazione elettronica**[Art. 1, c. 909, lett. a\), n. 8](#)

- Gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici **trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio** e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.
- I tempi e le modalità di applicazione della disposizione sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.

**Memorizzazione elettronica, trasmissione telematica dati cessioni di benzina/gasolio**[Art. 1, c. 909, lett. b\)](#)

- A decorrere **dal 1.07.2018**, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, verranno fissate le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.
- Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

**Semplificazioni amministrative e contabili**[Art. 1, c. 909, lett. d\)](#)

- Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi Iva esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, **l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:**
  - a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'Iva;
  - b) una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
  - c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
- Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva** di cui agli articoli 23 e 25 Dpr 633/1972 (registro delle fatture emesse e registro delle fatture acquisti).
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione di tali disposizioni.

**Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per grande distribuzione**[Art. 1, c. 909, lett. f\)](#)

- È prorogata di un anno, **fino al 31.12.2018**, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31.12.2016.

**Decorrenza novità fatturazione elettronica e trasmissione dei dati**[Art. 1, c. 916](#)

- Le nuove norme si applicano alle fatture emesse **a partire dal 1.01.2019**.
- A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 21 D.L. 78/2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).

**Fattura elettronica per cessioni di benzina e subappalti pubblici**[Art. 1, cc. 917-919](#)

- L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato **al 1.07.2018** per le fatture relative a:
  - a) **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
  - b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.
- Per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'art. 3 L. 136/2010, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'art. 25, c. 2 D.L. 66/2014, n. 66, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.
- Le informazioni disponibili per effetto di tale disposizione sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Dogane, dal Corpo della Guardia di Finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.
- Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l'esecuzione di un **piano straordinario di controlli**, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'art. 11 D.L. 201/2011, n. 201, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori.

**Abrogazione scheda carburanti**[Art. 1, cc. 920-927](#)

- **Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.**
- **L'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.**
- **La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili.**
- Le disposizioni si applicano a partire dal **1.07.2018**.

**Errata applicazione aliquota Iva**[Art. 1, c. 935](#)

- In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la **sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro**.
- La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

**Gruppo Iva**[Art. 1, cc. 984, 985](#)

- Nel Dpr 633/1972 sono introdotti nuovi commi all'art. 70-quinquies, riguardante le operazioni infragruppo. Le norme introdotte sono volte a includere la stabile organizzazione nella normativa del gruppo Iva, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito.
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte.
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte.
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
- La base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali (art. 13, cc. 1 e 3 Dpr 633/1972).
- Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere **dal 1.01.2018**.

**Fatture elettroniche per il tax free shopping**[Art. 1, c. 1.088](#)

- È posticipata dal 1.01.2018 **al 1.09.2018** la decorrenza per l'emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, **superiore a 155 euro** destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio Iva).

## ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

## Attività propedeutiche all'accertamento e riscossione delle entrate locali

[Art. 1, c. 39](#)

- È abrogata la norma che affida le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, nel rispetto del codice dei contratti pubblici.

## Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

[Art. 1, c. 909, lett. c\)](#)

- Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti sono **ridotti di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti** a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati **relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro**.
- Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il **commercio al minuto e attività assimilate**, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

## Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale

[Art. 1, c. 931](#)

- Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano a decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018**.

## Contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali

[Art. 1, cc. 937-943](#)

- Per la benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al **versamento dell'Iva con modello F24**, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento, **senza possibilità di compensazione**.
- Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre tali prodotti.
- La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale è stata versata l'Iva in dogana all'atto dell'importazione.
- La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'Iva non versata.
- Sono effettuate senza pagamento dell'Iva le cessioni dei prodotti citati, che intervengano durante la loro custodia nei depositi.
- Le disposizioni si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale sia utilizzato come deposito Iva, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità o che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta di versamento, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti.
- Le disposizioni non si applicano ai prodotti di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'art. 23, c. 3 D.Lgs. 504/1995, e che integri i criteri di affidabilità stabiliti nonché ai prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con decreto.
- Con decreto da emanare entro 30 giorni dal 1.01.2018 sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi, dei dati relativi ai versamenti dell'Iva.
- Le disposizioni si applicano a decorrere **dal 1.02.2018**.

## Procedure amichevoli internazionali

[Art. 1, c. 982](#)

- Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle Entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i 4 anni successivi al 1.01.2018.



## Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

[Art. 1, cc. 986-988](#)

- Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo **superiore a 5.000 euro** (anziché 10.000 euro), verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
- Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato **per i 60 giorni** (anziché 30 giorni) successivi a quello della comunicazione.
- Le disposizioni si applicano a decorrere **dal 1.03.2018**.

## Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio

[Art. 1, c. 990](#)

- L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.
- Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
- Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
  - l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
  - la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
  - i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

## ALTRE IMPOSTE E TASSE

**Proroga del blocco degli aumenti aliquote tributi locali 2018**[Art. 1, c. 37](#)

- È prorogata al 2018 la **sospensione dell'efficacia delle leggi regionali** e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.
- Si consente ai Comuni di **confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della Tasi già disposta per il 2017** con delibera del consiglio comunale.
- Sono esclusi dalla sospensione, per il solo anno 2018, i comuni istituiti a seguito di fusione, allo scopo di consentire l'armonizzazione delle diverse aliquote.

**Modalità di commisurazione TARI**[Art. 1, c. 38](#)

- È prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della Tari da parte dei Comuni **sulla base di un criterio medio-ordinario** (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

**Atti soggetti ad imposta di registro**[Art. 1, c. 87](#)

- L'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, **sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.**
- La specifica è un criterio interpretativo da seguire per la corretta applicazione dell'imposta di registro in sede di registrazione degli atti, al fine di limitare l'attività riqualificatoria di sequenze negoziali complesse attuata dall'Amministrazione Finanziaria. Rimane, tuttavia, ferma la possibilità da parte dell'Amministrazione Finanziaria di valutare l'operazione nell'ambito della sussistenza dell'abuso del diritto, tenendo conto degli elementi estranei all'atto.

**Trattamento tributario per edificabilità dei suoli**[Art. 1, c. 88](#)

- Il trattamento tributario di cui all'art. 32, c. 2 Dpr 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi per la edificabilità dei suoli.

**Accisa sulla birra**[Art. 1, c. 514](#)

- A decorrere **dal 1.01.2019** l'aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in **euro 3,00** per ettolitro e per grado-Plato.

**Diritto annuale CCIAA**[Art. 1, c. 784](#)

- Le Camere di commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono adottare programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le Regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale **fino a un massimo del 50%**. Il Ministro dello Sviluppo Economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

**Imposta di bollo per copie conformi**[Art. 1, c. 996](#)

- Per le copie dichiarate conformi l'imposta di bollo, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione.

**Web tax**[Art. 1, cc. 1.011-1.019](#)

- È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di **servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato** (art. 23, c. 1 Dpr 600/1973), diversi dai soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi e al regime dei forfetari, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.
- Tali prestazioni di servizi sono individuate con D.M. Economia da emanare entro il 30.04.2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
- L'imposta si applica con **l'aliquota del 3% sul valore della singola transazione**. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell'Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
- L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un **numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità**.
- L'imposta è prelevata, **all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi**, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con provvedimento, di non superare i limiti di transazioni indicati.
- I medesimi committenti versano l'imposta **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello del pagamento del corrispettivo.
- Con il decreto sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
- Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta, si applicano le disposizioni previste in materia di Iva, in quanto compatibili.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01 dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto citato.

**Scommesse sulle corse dei cavalli**[Art. 1, cc. 1.051-1.058](#)

- **Dal 1.01.2018** è introdotta la tassazione sul margine (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte del gettito (67%) sia destinato alla filiera ippica. Il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del 43% e per il gioco a distanza del 47%.

**Importo canone RAI 2018**[Art. 1, c. 1.147](#)

- È estesa al 2018 la riduzione del canone RAI per uso privato (da €100) a **€90**, prevista per il 2017.

## DIRITTO DEL LAVORO

## Esonero contributivo per assunzione di giovani

[Art. 1, cc. 100-108,  
113, 114](#)

- Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere **dal 1.01.2018**, assumono lavoratori con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti**, è riconosciuto, per un periodo **massimo di 36 mesi**, l'**esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a **3.000 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, contestualmente:
  - **non abbiano compiuto il 36° anno di età**;
  - non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
- Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
- Limitatamente alle assunzioni effettuate **entro il 31.12.2018** l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che **non abbiano compiuto il 35° anno di età**, ferme restando le altre condizioni.
- Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori **per il periodo residuo utile** alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
- Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 D.Lgs. 150/2015), l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, **non abbiano proceduto a licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
- Il **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la **revoca dell'esonero** e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.
- L'esonero si applica, per un **periodo massimo di 12 mesi**, fermo restando il limite massimo di importo pari a **3.000 euro** su base annua, anche nei casi di **proseguimento, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato** in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore **non abbia compiuto il 36° anno di età** alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'art. 47, c. 7 D.Lgs. 81/2015.
- L'esonero si applica anche nei casi di **conversione, successiva al 1.01.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato**, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
- L'esonero è elevato al **100% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti **entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio**:
  - a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore **attività di alternanza scuola-lavoro** pari almeno al 30% delle ore di alternanza, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.Lgs. 226/2005, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del Dpcm 25.01.2008, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
  - b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, **periodi di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
- Sono abrogate le disposizioni concernenti le agevolazioni per l'assunzione previste dall'art. 1, cc. 308-310 L. 232/2016, a decorrere dal 1.01.2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data. Abrogato esonero per assunzioni scuola-lavoro o apprendistato duale.
- L'esonero:
  - **non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato**;
  - non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

## Contributo all'assunzione nelle cooperative

[Art. 1, c. 109](#)

- Alle cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti **dal 1.01.2018** e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31.12.2018, di **persone alle quali sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1.01.2016**, è erogato per un periodo massimo di **36 mesi** un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, **a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale** dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti.
- Con decreto, da emanare entro 60 giorni dal 1.01.2018, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi.

**Esonero contributivo imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti**[Art. 1, cc. 117, 118](#)

- Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai **coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali**, con **età inferiore a 40 anni**, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate **tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018**, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo **massimo di 36 mesi**, l'**esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
- L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di **12 mesi nel limite del 66%** e per un periodo massimo di **ulteriori 12 mesi nel limite del 50%**.
- L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
- L'Inps provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni.
- Le disposizioni si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione Europea relativi agli aiuti «de minimis».

**Indennità giornaliera per dipendenti da imprese della pesca marittima**[Art. 1, cc. 121, 135](#)

- Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per **l'anno 2018** e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'**indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro**.
- Con decreto sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità.
- **A decorrere dall'anno 2018** e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un **importo massimo di 30 euro** nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a **40 giorni** in corso d'anno.

**Proroga del periodo di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale**[Art. 1, c. 133](#)

- Per gli **anni 2018 e 2019**, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per **imprese con organico superiore a 100 unità lavorative** e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni, può essere concessa la **proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale**:
  - fino al limite **massimo di 12 mesi**, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;
  - fino al limite **massimo di 6 mesi**, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.
- Ai fini dell'ammissione all'intervento l'impresa deve presentare **piani di gestione** volti alla **salvaguardia occupazionale** che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la Regione interessata, o con le Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni.

## Agevolazioni per accordo di ricollocazione

Art. 1, c. 136

- Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali **non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale**, la procedura di consultazione può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.
- I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, **l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione**, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati.
- Il numero delle richieste non può, in ogni caso, eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato.
- L'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di **ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro**. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque **non inferiore a 6 mesi**. Esso è prorogabile di **ulteriori 12 mesi** nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.
- Ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.
- L'accordo può, altresì, prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
- Il **lavoratore** che, nel periodo in cui usufruisce di tale servizio, **accetta l'offerta di un contratto di lavoro** con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente o incidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia **dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite** in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il **limite massimo di 9 mensilità** della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente. In tali casi, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un **contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale** che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
- Al **datore di lavoro** che assume il lavoratore ai sensi del punto precedente è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a **4.030 euro** su base annua, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
- L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:
  - a) **18 mesi**, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  - b) **12 mesi**, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto sia trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per **ulteriori 6 mesi**.

## Ticket per licenziamenti collettivi

Art. 1, c. 137

- A decorrere **dal 1.01.2018**, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale di cui all'art. 2, c. 31 L. 92/2012 è **innalzata all'82% (raddoppio del contributo di licenziamento, che diventa pari a 979,90 euro per ogni anno di lavoro del lavoratore licenziato fino a un massimo di 1.469,85 euro per rapporti di durata pari o superiore a 36 mesi)**.
- Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20.10.2017.

## CIGS e mobilità in deroga per licenziamenti da imprese in aree di crisi complessa

Art. 1, cc. 139-144

- Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie previste per interventi di Cigs e mobilità in deroga relativamente alle aree di crisi complessa, come ripartite tra le Regioni con i decreti ministeriali, possono essere destinate, nell'anno 2018, dalle predette Regioni, alle medesime finalità.
- Alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, nel periodo dall'8.10.2016 al 30.11.2017, che **cessano il programma** di cui all'art. 21 D.Lgs. 148/2015, nel periodo **dal 1.01.2018 al 30.06.2018**, può essere concesso un **ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria**, fino al limite **massimo di 12 mesi** e in ogni caso **non oltre il 31.12.2018**, previo accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito.
- Al fine dell'ammissione all'intervento di tale integrazione salariale straordinaria, l'impresa presenta un **piano di recupero occupazionale** che preveda specifici **percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione** e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente che non ricorrono le condizioni per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo le disposizioni del D.Lgs. 148/2015.
- Nelle aree di crisi industriale complessa di cui sopra può essere concesso un **trattamento di mobilità in deroga**, della durata **massima di 12 mesi**, in ogni caso **non oltre il 31.12.2018** e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre **dal 1.01.2018 al 30.06.2018**, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al D.M. Lavoro 83473/2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate **misure di politica attiva**, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e all'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.

**Proroghe di cassa integrazione guadagni in deroga**[Art. 1, c. 145](#)

- Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Mise o delle Regioni, nel limite massimo del 50% delle risorse loro assegnate, le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Mise o delle stesse Regioni, possono autorizzare, per un periodo **massimo di 12 mesi**, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31.12.2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.

**Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita ai fini pensionistici**[Art. 1, c. 146](#)

- Con riferimento agli adeguamenti biennali agli incrementi della speranza di vita ai fini del calcolo della pensione, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1.01.2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016.
- Gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i 3 mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a 3 mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi.

**Accesso a pensione di vecchiaia e anticipata**[Art. 1, cc. 147-150,  
153](#)

- Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata Inps, non si applica, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019.
- La disposizione si applica:
  - ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento le professioni di cui [all'allegato B](#) e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  - ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, cc. 2 e 3 D.Lgs. 67/2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
- Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori per la pensione anticipata continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti.
- La disposizione non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'art. 1, c. 179 L. 232/2016.
- Con decreto del Ministero del Lavoro, da adottare entro 30 giorni dal 1.01.2018, sono disciplinate le modalità attuative, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui [all'allegato B](#) e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.

**Pensionamento anticipato lavoratori dei poligrafici**[Art. 1, c. 154](#)

- È consentito l'accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici, collocati in CIGS e successivamente in mobilità dalle richiamate imprese che abbiano cessato l'attività anche in costanza di fallimento, e a cui sia stata accertata la crisi aziendale (art. 35, c. 3 L. 416/1981) sulla base di specifici accordi sottoscritti tra il 1.01.2014 ed il 31.05.2015, con la disciplina antecedente al D.P.R. 157/2013, disciplinandone altresì il procedimento di concessione.
- Il beneficio non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
- Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'Inps entro 60 giorni dal 1.01.2018, dopo la trasmissione da parte del Ministero del Lavoro al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese per le quali siano state accertate le condizioni richieste.
- I trattamenti pensionistici sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
- L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.
- Il trattamento pensionistico decorre dal **primo giorno del mese successivo** a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

**Previdenza complementare P.A.**[Art. 1, c. 156, 157](#)

- A decorrere dal 1.01.2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al D.Lgs. 252/2005.
- Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che, al 1.01.2018 risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni sono applicabili a decorrere dal 1.01.2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
- Nei confronti del personale assunto successivamente alla data del 1.01.2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

**Fondo di integrazione salariale**[Art. 1, c. 159](#)

- Le prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale sono determinate in misura non superiore a **10 volte** l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. È inoltre abrogata la disposizione che consentiva la modifica del limite.

**Prestazione per incentivi all'esodo**[Art. 1, c. 160](#)

- Limitatamente al periodo **2018-2020** il periodo di 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nel quale i lavoratori coinvolti nel programma di incentivazione all'esodo devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, può essere **elevato a 7 anni**.

**Azioni ricevute dai dipendenti in sostituzione di premi di risultato**[Art. 1, c. 161](#)

- Ai fini del calcolo e tassazione della plusvalenza sul valore delle azioni ricevute dai dipendenti, il costo o il valore di acquisto è pari al **valore delle azioni ricevute**, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato o di produttività.

**APE – Anticipo pensionistico a garanzia pensionistica**[Art. 1, cc. 162-167](#)

- L'istituto sperimentale dell'APE volontaria è prorogato di 1 anno, **dal 31.12.2018 al 31.12.2019**.
- Il requisito dello **"stato di disoccupazione"**, richiesto per l'accesso all'APE sociale, si configura (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ovvero nel caso di conclusione della prestazione per disoccupazione da almeno 3 mesi e con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, come attualmente previsto) anche nel caso di **scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato**, a condizione che il soggetto abbia avuto, **nei 36 mesi precedenti** la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente **per almeno 18 mesi**.
- Le attività di assistenza rese da almeno 6 mesi, che danno diritto alla percezione dell'indennità, possono essere rese non solo a favore del coniuge o di un parente di 1° grado convivente con handicap grave, ma anche a favore di **parenti e affini di 2° grado conviventi**, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.
- In merito all'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività continuativa richiesto nelle professioni gravose o rischiose, si fa riferimento a **7 anni negli ultimi 10, ovvero 6 anni negli ultimi 7**.
- I requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale sono ridotti per le **donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni** (cd. APE sociale donna).
- Con effetto a decorrere **dal 1.01.2018**, sono ampliate le categorie dei lavori gravosi, includendo le nuove professioni contenute [nell'allegato B](#) della legge (che si aggiungono a quelle già previste nelle tabelle C ed E della L. 232/2016, relative, rispettivamente, all'APE sociale e ai cd. precoci).
- Per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia si assume, come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro, il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente.
- Per l'accesso all'indennità, per le attività gravose, non è più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa Inail del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.



**RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata**[Art. 1, cc. 168, 169](#)

- Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata RITA, decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. È, pertanto, **abolito il requisito anagrafico di almeno 63 anni di età**.
- Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.
- La rendita anticipata è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino **inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi** e che maturino **l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia** nel regime obbligatorio di appartenenza **entro i 10 anni successivi**.
- La parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1.01.2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
- Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
- Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31.12.2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1.01.2001 al 31.12.2006 e successivamente a quelli maturati dal 1.01.2007.
- Le disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate.
- È abrogato il divieto di riscatto totale della posizione individuale maturata che i regolamenti possono stabilire per i casi di invalidità permanente ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

**Trattamento pensionistico anticipato per lavoratori notturni**[Art. 1, c. 170](#)

- Ai fini dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato per i dipendenti che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni **lavorativi annui inferiore a 78** e impiegati - sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31.12.2016 - in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31.12.2016, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il **coefficiente di 1,5**.

**Destinazione del Tfr dei dipendenti alla previdenza complementare**[Art. 1, cc. 171, 172](#)

- Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a **fondi pensione negoziali di categoria** operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data del 1.01.2018, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare.
- Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, a esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri ordinari previsti dall'art. 8, c. 7, lett. b) D.Lgs. 252/2005 (in caso di modalità tacita di adesione), salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.
- Entro 6 mesi dal 1.01.2018 i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni.
- Decorso tale termine i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito nei punti precedenti.
- Prima della scadenza del predetto termine, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.

## Soppressione di Fondinps

[Art. 1, cc. 173-176](#)

- La forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'Inps (al fine di accogliere le quote di TFR maturando non destinato in forma esplicita ad un fondo pensione) è soppressa, con decorrenza dalla data determinata con decreto del Ministro del Lavoro.
- Con il medesimo decreto è individuata la forma pensionistica alla quale fare affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi di mancata destinazione da parte del lavoratore e le quote in precedenza destinate a FONDINPS, esistenti alla data di soppressione della stessa.
- Tale forma pensionistica è individuata tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotata di un assetto organizzativo conforme alle disposizioni.

## Fondi integrativi nazionali del servizio sanitario nazionale

[Art. 1, c. 177](#)

- Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici a uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste.

## Copertura degli oneri assicurativi Inail per alcuni soggetti

[Art. 1, cc. 180, 181](#)

- È prorogata, nei limiti di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, la sperimentazione della copertura mediante un fondo pubblico degli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per alcuni soggetti.
- In quest'ultimo ambito rientrano: i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite; i soggetti impegnati in alcuni lavori di pubblica utilità; gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

## Termini di pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

[Art. 1, c. 184](#)

- A decorrere dal mese di **gennaio 2018**, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'Inail sono posti in pagamento il **1° giorno di ciascun mese** o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, fatta eccezione per il **mese di gennaio** in cui il pagamento avviene il **2° giorno bancabile**.

## Erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma

[Art. 1, cc. 186](#)

- La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma è erogata anche con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020, avvalendosi delle disponibilità residue. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi.
- Con decreto del Ministro del Lavoro sono definite la misura, non superiore a quella indicata dalla norma, e le modalità di erogazione della prestazione per garantirne la tempestività.

## Superstiti di deceduti per esposizioni all'amianto nei porti

[Art. 1, c. 188](#)

- Il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della L. 257/1992, concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva.

**Reddito di inclusione (REI)**[Art. 1, cc. 190-197,  
199](#)

- Dal **1.01.2018**, termine fissato per l'avvio del beneficio economico collegato al reddito di inclusione, sono resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per l'accesso. In particolare, è **soppresso il riferimento alle specifiche circostanze legate allo stato di disoccupazione** (per licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale; aver cessato, da almeno 3 mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione) del componente di età pari o superiore a 55 anni.
- Pertanto, quali requisiti soggettivi transitori per accedere al Rel in fase di prima attuazione, rimangono: minore, disabile, donna in stato di gravidanza, **componente di età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione**.
- Dal **1.07.2018**, la platea dei beneficiari del Rel è estesa ulteriormente: decadono infatti i **requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente**, di cui sono considerate esclusivamente le condizioni economiche.
- Da tale data, pertanto, i nuclei familiari richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti di: cittadinanza e soggiorno, di quelli riferiti alla condizione economica e al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita elencati dall'art. 3, c. 1 D.Lgs. 147/2017.
- Inoltre, il **massimale annuo** riferito alla componente economica del Rel è incrementato del 10%; conseguentemente, il massimale annuo della componente economica del Rel diviene pari a 6.406,4 euro (per i nuclei familiari con 5 o più componenti, il cui beneficio massimo passa da 485 a circa 534 euro mensili).
- Nel caso in cui il beneficio economico collegato al Rel sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, lo stesso è versato in soluzioni annuali. Inoltre, ai fini del rinnovo, nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, non decorrono i termini altrimenti previsti.

**Trasferimento di risorse all'Inps per le dichiarazioni sostitutive uniche**[Art. 1, c. 198](#)

- Il Ministero del Lavoro trasferisce all'Inps, per l'anno 2018, un importo pari a 20 milioni di euro, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche in relazione all'attuazione del reddito di inclusione.
- Lo stanziamento concerne, dunque, le attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale.

**Congedo per le donne vittime di violenza di genere**[Art. 1, c. 217](#)

- È esteso anche al **lavoratore domestico dipendente** il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, riconosciuto per un periodo massimo di 3 mesi.

**Divieto di licenziamento a seguito di denuncia di molestie**[Art. 1, c. 218](#)

- La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere sul luogo di lavoro **non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura** organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa.
- Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni (art. 2103 c.c.), nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante.
- Tali tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.
- I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
- Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.

**Benefici vittime dell'attentato terroristico di Dacca**[Art. 1, c. 219](#)

- Sono estesi ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca i benefici riconosciuti in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi.

**Incentivi per assunzioni da cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere**[Art. 1, c. 220](#)

- Alle cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal **1.01.2018** e relativi a contratti stipulati **non oltre il 31.12.2018**, delle **donne vittime di violenza di genere**, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, si applica, per un periodo **massimo di 36 mesi** un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori e alle suddette lavoratrici assunti.
- Con decreto del Ministro del Lavoro sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse.

## Lavori socialmente utili

[Art. 1, cc. 223-225](#)

- Sono prorogate al 31.12.2018 (nei limiti di spesa già sostenuta e senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica) le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.
- La proroga è intesa alle finalità indicate nell'art. 20, c. 14 D.Lgs. 75/2017, che ha consentito assunzioni a tempo indeterminato anche nel triennio 2018-2020, allo scopo di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica del superamento definitivo delle situazioni di precarietà di tale tipologia lavorativa.
- È prorogata per l'anno 2018 l'applicazione delle disposizioni concernenti la stabilizzazione degli LSU della Calabria, di cui all'art. 16-quater del D.L. 78/2015 e dell'art. 1, c. 163 L. 232/2016 (recanti, rispettivamente, l'estensione anche agli LSU della Calabria delle procedure di stabilizzazione degli LSU contenute nell'art. 1, cc. 209, 211 e 212 L. 147/2013, nonché la destinazione di 50 milioni di euro per il completamento delle stesse).
- Si stabilisce di provvedere all'adozione (entro 60 giorni dal 1.01.2018) del decreto previsto dall'art. 1, c. 209 L. 147/2013, con il quale si devono individuare le risorse finanziarie disponibili destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impiegati in lavori di pubblica utilità, e alla conseguente attuazione, che disciplinano la relativa assegnazione delle risorse ai comuni sulla base di specifiche priorità.

## Benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto

[Art. 1, c. 246](#)

- È modificata la disciplina sui benefici pensionistici, per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica poste in essere mediante sostituzione del tetto. Le novelle modificano il suddetto ambito di applicazione, la durata dei benefici, la procedura per gli stessi, nonché i relativi limiti finanziari.
- Riguardo all'ambito di applicazione, si precisa che non è necessario che i suddetti equipaggiamenti siano mancati per l'intera durata delle operazioni.
- Riguardo alla durata, si prevede che i benefici trovino applicazione con riferimento non solo al periodo corrispondente alla medesima bonifica, ma anche per i 10 anni successivi, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.

## Benefici pensionistici lavoratori nel settore delle fibre ceramiche refrattarie

[Art. 1, c. 247](#)

- A decorrere dal 2018 i benefici pensionistici previsti in favore dei lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni sono estesi ai lavoratori che abbiano prestato l'attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.

## Ricorso al lavoro occasionale per assistenti di stadio

[Art. 1, c. 368](#)

- È consentito il ricorso al lavoro occasionale per lo svolgimento delle attività di cui al D.M. Interno 8.08.2007 (assistenti di stadio - steward), nel limite di importo complessivo dei compensi di importo **non superiore a 5.000 euro** in 1 anno civile per ciascun prestatore, con riferimento a ciascun utilizzatore.
- Possono fare ricorso alle prestazioni occasionali mediante libretto famiglia le società sportive di cui alla L. 23.03.1981, n. 91 nell'ambito delle attività di cui al D.M. Interno 8.08.2007.

## Contributo di solidarietà per sportivi professionisti

[Art. 1, c. 374](#)

- Il contributo di solidarietà a carico degli sportivi professionisti è aumentato:
  - dal 1.01.2018 **all'1,5%**, di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e 0,75% a carico del lavoratore;
  - dal 1.01.2020 al 3,1%, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore.

## Contratti di collaborazione nella scuola

[Art. 1, c. 615](#)

- Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti **sino al 31.08.2018**.

## Maternità ricercatrici universitarie a tempo determinato

[Art. 1, c. 635](#)

- A decorrere dall'anno 2018 i contratti di ricerca a tempo determinato stipulati dalle università, **nel periodo di astensione obbligatoria per maternità**, sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

## Sgravio contributivo per imprese armatrici e gente di mare

[Art. 1, c. 693](#)

- A decorrere dall'anno 2018 l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge a favore delle imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale (art. 6 D.L. 457/1997), è riconosciuto nel limite del 45,07%.

**Comunicazione dello stato di disoccupazione e del REI**[Art. 1, cc. 801-803](#)

- L'ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
- L'Inps comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (Rel), allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.

**Agevolazioni per assunzioni nel Mezzogiorno**[Art. 1, cc. 893-894](#)

- I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle **Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna** l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Per tali soggetti, **l'esonero contributivo del 50% è elevato fino al 100%**, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8.060 euro annui (art. 1, c. 118 L. 190/2014).

**Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori**[Art. 1, cc. 910-914](#)

- A far data **dal 1.07.2018** i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
  - a) **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  - b) **strumenti di pagamento elettronico**;
  - c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  - d) emissione di un **assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
- L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
- **I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.**
- Per rapporto di lavoro si intende **ogni rapporto di lavoro subordinato**, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, **nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione** coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle **cooperative con i propri soci**.
- La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
- Le nuove disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le **pubbliche amministrazioni, ai rapporti di lavoro domestico** (L. 2.04.1958, n. 339), né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
- Entro 3 mesi dal 1.01.2018 il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni.
- Gli obblighi decorrenti dalle nuove disposizioni e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo al 1.01.2018.

**Libro unico del lavoro in modalità telematica**[Art. 1, c. 1.154](#)

- È differita dal 1.01.2018 **al 1.01.2019** la decorrenza dell'obbligo:
  - della **modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro**; tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del Lavoro;
  - dell'invio mensile tramite modello Uniemens dei dati contenuti nel modello DMAG per i lavoratori agricoli.

## AGEVOLAZIONI

**Credito d'imposta per riqualificazione stabilimenti termali**[Art. 1, cc. 17, 18](#)

- Il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere è esteso anche alle strutture che **prestano cure termali**, per la realizzazione di **piscine termali** e per l'acquisizione di **attrezzature ed apparecchiature** necessarie per lo svolgimento delle attività termali. L'agevolazione è pari al 30% delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro.

**Finanziamento acquisto nuovi macchinari per Pmi (Sabatini-ter)**[Art. 1, cc. 40-42](#)

- Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

**Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0**[Art. 1, cc. 46-56](#)

- A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano **spese in attività di formazione** nel periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2017**, è attribuito un **credito d'imposta nella misura del 40%** delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo **massimo annuale di euro 300.000** per ciascun beneficiario.
- Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per **acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0** quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, *cyber security*, sistemi *cyber-fisici*, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati [nell'allegato A](#) alla legge.
- **Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria** o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
- Il credito d'imposta:
  - deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
  - non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
  - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
  - è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in **compensazione**.
- Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (art. 34 L. 388/2000).
- L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.
- Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta i **costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale** o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza.
- Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili **entro il limite massimo di euro 5.000**.
- Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione dei costi.
- Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono adottate, entro 90 giorni dal 1.01.2018, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

**Credito d'imposta per le imprese culturali e creative**[Art. 1, cc. 57-60](#)

- Nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino a esaurimento delle risorse disponibili, alle **imprese culturali e creative** è riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 30%** dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla **letteratura**, alla **musica**, alle **arti figurative**, alle **arti applicate**, allo **spettacolo** dal vivo, alla **cinematografia** e all'**audiovisivo**, agli archivi, alle **biblioteche** e ai **musei** nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.
- Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 90 giorni dal 1.01.2018, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi e sono previste adeguate forme di pubblicità.
- Le imprese possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».
- Il credito d'imposta:
  - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
  - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
  - è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
- Sono stabilite con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, da adottare entro 90 giorni dal 1.01.2018 le disposizioni per l'applicazione delle disposizioni, con riferimento, in particolare, al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi a oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

**Zona logistica semplificata (ZLS)**[Art. 1, cc. 61-65](#)

- È istituita la Zona logistica semplificata (ZLS) per favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni. La ZLS è istituita con DPCM, su proposta della Regione interessata, per una durata massima di 7 anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori 7 anni.

**Credito di imposta per l'ammissione alla quotazione in Borsa**[Art. 1, cc. 89-92](#)

- Alle piccole e medie imprese che, successivamente al 1.01.2018, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un **importo massimo nella misura di 500.000 euro**, del **50%** dei costi di consulenza **sostenuti fino al 31.12.2020**, per la predetta finalità.
- Il credito d'imposta:
  - è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, **esclusivamente in compensazione**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione;
  - deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (art. 34 L. 388/2000).
- Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 120 giorni dal 1.01.2018, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
- L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

**Credito d'imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata**[Art. 1, cc. 96-99](#)

- Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che **acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata** degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un **credito d'imposta nella misura del 36%** delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un **importo massimo annuale di euro 20.000** per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
- Il credito d'imposta è **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito.
- Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** e non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007).
- Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1.01 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.
- Ai fini della fruizione del credito d'imposta il **modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
- Con decreto del Ministro dell'Economia, da adottare entro 90 giorni dal 1.01.2018, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui.

**Agevolazioni per contratto di affiancamento in agricoltura**[Art. 1, cc. 119, 120](#)

- Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il **triennio 2018-2020**, i giovani di **età compresa tra i 18 e i 40 anni**, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati, un contratto di affiancamento, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del D.Lgs. 185/2000 (**mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero**, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento).
- Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna:
  - da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'art. 2135 c.c.;
  - dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa.
- L'affiancamento **non può avere durata superiore ai 3 anni** e comporta, in ogni caso, la **ripartizione degli utili** di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in **percentuali comprese tra il 30% ed il 50%** a favore del giovane imprenditore.
- Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda e in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.
- Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i 6 mesi successivi alla conclusione del contratto, un **diritto di prelazione** con le modalità di cui all'art. 8 L. 590/1965.
- Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è **equiparato all'imprenditore agricolo professionale** (ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 99/2004).

**Contrasto alla povertà: assunzioni assistenti sociali**[Art. 1, c. 200](#)

- Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni e di garantire, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, gli ambiti territoriali possono effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato.



**Contributo alle fondazioni**[Art. 1, cc. 201-204](#)

- Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni, nel perseguimento dei propri scopi statuari, finalizzati alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alla povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all'art. 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socioassistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del Terzo Settore, è riconosciuto alle fondazioni medesime un **contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate** nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito **dell'attività non commerciale**.
- Il contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni.
- Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione.
- Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle Entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, è **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato e può essere **utilizzato esclusivamente in compensazione**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
- Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (art. 34 L. 388/2000).
- Con decreto del Ministro del Lavoro sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

**Bonus bebè**[Art. 1, cc. 248, 249](#)

- L'assegno di 960 euro annui (erogato mensilmente dall'Inps) per i figli nati o adottati è riconosciuto anche per ogni nascita o adozione **dal 1.01.2018 al 31.12.2018** e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente **fino al compimento del 1° anno di età ovvero del primo anno di ingresso** nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
- Con decreto si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

**Assistenza ai familiari**[Art. 1, cc. 254-256](#)

- È istituito presso il Ministero del Lavoro il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare.
- Si definisce *caregiver familiare* la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il 2° grado, ovvero, nei soli casi di persona con handicap in situazione di gravità, di un familiare entro il 3° grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.

**Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio (Bonus librerie)**[Art. 1, cc. 319-321](#)

- A decorrere **dall'anno 2018**, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un **credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari** con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.
- Il credito d'imposta è stabilito nella misura **massima di 20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di **10.000 euro per gli altri esercenti**.
- Gli esercizi possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».
- Il credito d'imposta:
  - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
  - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
  - è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, presentando il **modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.
- Con decreto, da adottare entro 60 giorni dal 1.01.2018, sono stabilite le disposizioni applicative.

**Credito d'imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi**[Art. 1, cc. 363-366](#)

- A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di **credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro** effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
- Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è **utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali** di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
- I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.
- Entro il 30.06 di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano, altresì, all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.
- L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
- Con Dpcm, da adottare entro 120 giorni dal 1.01.2018, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito.

**Incentivi per le fonti rinnovabili**[Art. 1, c. 588](#)

- È prorogato dal 31.12.2016 al 31.12.2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi a favore delle fonti rinnovabili di cui alla legge di Stabilità 2016 (cc. 149 e 150) sull'energia prodotta. Per i suddetti esercenti, è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi per i 5 anni dal rientro in esercizio degli impianti, anziché fino al 31.12.2021.

**Credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo**[Art. 1, c. 643](#)

- È prorogato anche per il 2018 il credito d'imposta **del 65%, per un massimo di 2.500 euro**, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

**Misure a favore dei soggetti colpiti dal sisma nel nord Italia**[Art. 1, cc. 719-722](#)

- Sono prorogate **al 31.12.2019** le agevolazioni riconosciute alle imprese aventi sede principale o unità locale nella **ZFU Lombardia** colpite dal sisma del 20 e 29.05.2012, per le quali è prevista l'esenzione Irpef/Ires del reddito fino a 100.000 euro, l'esenzione Irap fino a 300.000 euro e l'esenzione Imu dei fabbricati posseduti e utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
- È prorogata **al 31.12.2018** l'agevolazione riservata ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29.05.2012 (**Lombardia, Veneto, Emilia Romagna**), che prevede l'esenzione Imu dei fabbricati distrutti o oggetto di sgombero adottate entro il 30.11.2012 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità.

**Registro nazionale aiuti di Stato**[Art. 1, c. 727](#)

- È differito il termine dal 31.12.2016 al 31.12.2017 per la decorrenza dell'applicazione della disciplina sul Registro nazionale degli aiuti fiscali di Stato contenuta nel D.M. n. 115/2017, così in sostanza differendolo all'anno 2018.

**Agevolazioni per eventi sismici nel centro Italia**[Art. 1, cc. 736, 746](#)

- È prorogata **al 31.05.2018** la ripresa dei versamenti tributari sospesi per i soggetti residenti nei territori colpiti dal terremoto del 24.08.2016 (**Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**). Per tali soggetti è prorogata al 2018 la disposizione che dispone la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei redditi dei fabbricati fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi.
- **L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, spetta anche ai titolari di **imprese individuali o familiari** che hanno subito la riduzione tendenziale del 25% nel fatturato dell'ultimo quadrimestre del 2016 per effetto degli eventi sismici iniziati il 24.08.2016 nel Centro-Italia.

**Sospensione dei versamenti tributari per soggetti colpiti dall'alluvione di Livorno**[Art. 1, c. 756](#)

- La sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (Provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9.09.2017 si applica altresì ai contribuenti che abbiano **presentato autocertificazione del danno subito**.

## Contributo per eventi alluvionali in Piemonte

[Art. 1, c. 771](#)

- Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con decreto, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

## Credito d'imposta esercenti impianti di distribuzione di carburante

[Art. 1, cc. 924, 925, 927](#)

- Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un **credito d'imposta pari al 50%** del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire **dal 1.07.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico** mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».
- Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
- Le disposizioni si applicano a partire **dal 1.07.2018**.

VARIE

**Maxibollette**[Art. 1, cc. 4-11](#)

- Sono previste disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di **prescrizione pari a 2 anni** del diritto al pagamento del corrispettivo.
- Sono altresì previste norme relative: al diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore; al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.

**Atti societari stipulati con atto pubblico informatico**[Art. 1, c. 25](#)

- Sono modificate le norme (art. 36, c. 1-ter D.L. 112/2008, introdotto dal D.L. n. 148/2017) che hanno introdotto la possibilità di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere alcune tipologie di atti di impresa e di società. Si tratta in particolare di:
  - atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis c.c.);
  - atti di trasformazione delle società (art. 2498 c.c.);
  - atti di scissione delle società (art. 2506 c.c.);
  - contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 c.c.).
- Per effetto delle modifiche introdotte, in luogo della sottoscrizione con firma digitale, si consente di stipulare i medesimi atti **con atto pubblico informatico**. In tal modo si specifica la necessità della presenza del notaio.
- Le modifiche fanno salvi i requisiti formali per l'iscrizione di tali atti nel Registro delle Imprese, come prescritti dal codice civile.

**Soggetti che svolgono attività nel settore finanziario**[Art. 1, c. 45](#)

- Sono semplificati gli adempimenti a carico dei soggetti che svolgono attività nel settore finanziario (banche e intermediari, assicurazioni, imprese di investimento, OICR, società di gestione del risparmio e società fiduciarie).
- Per tali soggetti, con riferimento agli atti in cui vi è l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, l'obbligo si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati identificativi richiesti dalla legge per l'attribuzione del codice fiscale, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero.

**Investimenti a lungo termine degli enti di previdenza e dei fondi pensione**[Art. 1, c. 73](#)

- Gli enti di previdenza e i fondi pensione possono investire, nell'ambito dei Piani di investimento a lungo termine (PIR), somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale, nell'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati (*peer to peer lending*).

**Piani di risparmio a lungo termine (PIR)**[Art. 1, c. 80](#)

- È abrogata la disposizione che richiedeva che fossero emessi o stipulati con imprese, che svolgono attività diverse da quella immobiliare, almeno il 70% degli strumenti finanziari in cui sono destinate le somme o i valori del piano di risparmio a lungo termine, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i 2/3 dell'anno stesso.
- È abrogata la presunzione assoluta di impresa immobiliare per l'impresa con patrimonio costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa.

**Norme di coordinamento in materia di Terzo settore**[Art. 1, cc. 209-213](#)

- Sono introdotte disposizioni di coordinamento normativo di alcune disposizioni vigenti, rispetto al Codice del Terzo Settore di recente emanazione, mediante l'introduzione nelle disposizioni rispettivamente novellate della medesima dicitura: "gli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3.07.2017, n. 117".

**Prestito sociale cooperative**[Art. 1, c. 238](#)

- Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.

**Somme versate dai soci di cooperative**[Art. 1, c. 239](#)

- L'art. 2467 c.c., relativo ai finanziamenti dei soci, non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale. Pertanto, **il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società cooperativa non è postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

**Raccolta del prestito sociale nelle cooperative**[Art. 1, cc. 240-243](#)

- Con delibera da adottare entro 6 mesi dal 1.01.2018 il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) definisce con delibera i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi a specifici criteri.
- In particolare, ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, la delibera deve prevedere che il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito; saranno inoltre definiti i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.
- Deve essere previsto, altresì, che l'ammontare complessivo del prestito sociale non ecceda, a regime, il limite del **triplo del patrimonio netto** risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

**Soggetti sottoposti alla verifica antimafia**[Art. 1, c. 244](#)

- In tema di soggetti sottoposti all'obbligo di presentazione della dichiarazione antimafia, per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, oltre al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, è soggetto all'obbligo di documentazione ciascuno dei consorziati che, nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%.

**Disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche**[Art. 1, c. 323](#)

- Sono incrementate (da € 10 mln) a € 15 mln per il 2018 le risorse stanziare per ridurre il debito fiscale delle fondazioni e favorire le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di imposta (art-bonus).
- Inoltre, è prorogato (dal 2018) al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, avevano presentato il piano di risanamento (previsto dall'art. 11 D.L. 91/2013).

**Società sportive dilettantistiche**[Art. 1, cc. 353-357](#)

- Le attività sportive dilettantistiche **possono essere esercitate con scopo di lucro** in una delle **forme societarie** di cui al titolo V del libro quinto del Codice Civile.
- A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:
  - a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «**società sportiva dilettantistica lucrative**»;
  - b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  - c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
  - d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
- **L'Ires** è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».
- Non è applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato non solo alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (come previsto dalla legislazione vigente) ma **anche alle società sportive dilettantistiche lucrative**.
- Si applica **l'aliquota Iva ridotta al 10% ai servizi di carattere sportivo** resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

**Contributo Enpaf farmacie private**[Art. 1, c. 441](#)

- Le società di capitali, nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) un **contributo pari allo 0,5% del fatturato** annuo al netto dell'Iva.
- Il contributo è versato all'ENPAF annualmente **entro il 30.09** dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

**Società operanti nel settore odontoiatrico**[Art. 1, c. 442](#)

- Le società operanti nel settore odontoiatrico versano un **contributo pari allo 0,5% del fatturato** annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), **entro il 30.09** dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.

**Società tra avvocati**[Art. 1, c. 443](#)

- Le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati", nonché ad applicare la **maggiorazione percentuale**, relativa al contributo integrativo da **applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari** ai fini dell'Iva; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
- La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni.

**Natura privilegiata dei crediti per contributi integrativi Casse dei professionisti**[Art. 1, c. 474](#)

- Hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi 2 anni di prestazione, ma anche i **crediti riguardanti il contributo integrativo** da versare alle casse di previdenza nonché il **credito di rivalsa per Iva**.

**Equo compenso**[Art. 1, c. 487](#)

- La disposizione interviene su più punti sulla disciplina dell'equo compenso, introdotta dall'art. 19-quaterdecies D.L. 148/2017, prevedendo:
  - un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un decreto ministeriale;
  - la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione;
  - l'eliminazione della disposizione che attualmente prevede che l'azione di nullità possa essere esercitata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull'equo compenso (conseguentemente l'azione di nullità diviene imprescrittibile).

**Disciplina dell'attività di enoturismo**[Art. 1, cc. 502-505](#)

- Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
- Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'art. 5 L. 413/1991, che prevede la **determinazione forfetaria del reddito imponibile** con un **coefficiente di redditività del 25%**, nonché la determinazione **dell'Iva mediante riduzione dell'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50%** del suo ammontare (a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni).
- Il regime forfetario dell'Iva si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica.
- L'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

**Equiparazione ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali**[Art. 1, c. 515](#)

- Relativamente alle norme previste dalla L. 203/1982 in materia di contratti agrari, **l'imprenditore agricolo professionale** iscritto nella previdenza agricola (Iap) è **equiparato al coltivatore diretto**.
- Ciò consente all'imprenditore agricolo professionale di fruire **del diritto di prelazione** in materia di stipula dei contratti agrari di locazione, attualmente riservata ai coltivatori diretti.

**Nuove professioni di educatori**[Art. 1, cc. 594-601](#)

- È stato disciplinato l'esercizio delle professioni di **educatore professionale socio-pedagogico** (che subentra all'attuale educatore), di **pedagogista**, nonché, per alcuni aspetti, di **educatore professionale socio-sanitario** (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale).
- A tal fine, l'esercizio delle rispettive attività è consentito, salve alcune previsioni transitorie, solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario.

**Vigilanza società cooperative**[Art. 1, c. 936](#)

- In caso di cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si sottraggono all'attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità (2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disposizioni attuative del Codice Civile) con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio (art. 2514, c. 1 lett. d) c.c.).
- Alle cooperative che **non ottemperino alla diffida** impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'art. 2545-octies c.c. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una **maggiorazione del contributo biennale** pari a 3 volte l'importo dovuto.
- Lo scioglimento è comunicato dal MISE all'Agenzia delle Entrate anche ai fini dell'applicazione della norma che prevede l'efficacia dell'estinzione trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (art. 28, c. 4 D.Lgs. 175/2014).
- **L'amministrazione della società cooperativa** è affidata a un **organo collegiale formato da almeno 3 soggetti**. Alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1 milione di euro (art. 2519, c. 2 c.c.) si applica la norma che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi (art. 2383, c. 2 c.c.).
- Laddove siano accertate **una o più irregolarità** (in ambito di gestione commissariale previsto in caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi) suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

**Protezione dei dati personali**[Art. 1, cc. 1.020-1.024](#)

- Al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, «regolamento RGPD», il Garante per la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini.
- Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro 2 mesi dal 1.01.2018:
  - a) disciplina le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l'applicazione del regolamento RGPD e vigila sulla sua applicazione;
  - b) disciplina le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della portabilità dei dati, sia ai fini dell'adeguamento tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso;
  - c) predispose un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati;
  - d) definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.
- Il titolare di dati personali, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento. Trascorsi 15 giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare può procedere al trattamento.
- Il Garante per la protezione dei dati personali effettua un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal titolare e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo di 30 giorni. In tale periodo il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni e integrazioni, da rendere tempestivamente, e, qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati.

**Registro dei distributori ed esercenti di gioco**[Art. 1, c. 1.060](#)

- È istituito, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco.

**Certificato di agibilità imprese teatrali e cinematografiche**[Art. 1, c. 1.097](#)

- Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dall'art. 3, c. 1, nn. 1-14) D.Lgs. 708/1947 con contratto di lavoro subordinato, qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'Inps. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle medesime categorie con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.
- L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle citate categorie nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.
- In caso di inosservanza delle disposizioni le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

**Pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari**[Art. 1, c. 1.101](#)

- La pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, è assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web.
- Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro 90 giorni dal 1.01.2018, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.

**Strumenti di debito chirografario di secondo livello**[Art. 1, c. 1.103](#)

- Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno 12 mesi;
  - b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
  - c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 91, c.1-bis, lett. c-bis) D.Lgs. 385/1993.

**Proroga Sistri**[Art. 1, cc. 1.134,  
1.135](#)

- È prorogato fino alla data del subentro del Sistri, e comunque **non oltre il 31.12.2018**, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi).
- Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2018, non si applicano le sanzioni relative al SISTRi, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRi e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa.
- Nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) è inserito un articolo finalizzato all'introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRi.

**Informazione antimafia per terreni agricoli**[Art. 1, c. 1.142](#)

- È differito **al 31.12.2018** l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi superiori a 5.000 euro e fino a 25.000 euro.
- Per i soggetti che usufruiscono di fondi per un importo superiore tale obbligo si applica a partire dal 19.11.2017.

**Concessioni di commercio su aree pubbliche**[Art. 1, cc. 1.180,  
1.181](#)

- È prorogato **al 31.12.2020** il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data del 1.01.2018, al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo.
- Le amministrazioni interessate possono prevedere specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nel biennio precedente il 1.01.2018, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio.



## Entrata in vigore

[Art. 19](#)

- La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il **1.01.2018**.

### EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl  
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

**SITO WEB:** [www.ratio.it](http://www.ratio.it)

**E-MAIL:** [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com)

**DIRETTORE RESPONSABILE:** Anselmo Castelli

**VICE DIRETTORE:** Stefano Zanon

### CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,  
Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona,  
Alessandro Ponzoni, Alessandro Pratesi, Roberto  
Stanghellini, Stefano Zanon.

### COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato,  
A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F.  
Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A.  
Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

**DIFFUSIONE:** Circolare diffusa per e-mail.

### SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl  
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151  
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - [privacy@gruppocastelli.com](mailto:privacy@gruppocastelli.com)  
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.ratio.it/privacy](http://www.ratio.it/privacy).